

REGOLAMENTO (CE) N. 399/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2003

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito, negli allegati, i bilanci previsionali ed ha fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti per il 2003.
- (2) Per sviluppare il potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e per soddisfare l'incremento della domanda locale occorre aumentare il numero di femmine dei riproduttori della specie suina.
- (3) I codici della nomenclatura combinata relativi ai conigli sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽⁶⁾. Occorre pertanto rettificare l'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(4) L'aiuto comunitario per l'approvvigionamento di riso lavorato destinato al consumo diretto per Madera dev'essere specificato rettificando l'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(5) Per consentire l'avvio, a tempo debito, dell'approvvigionamento di olio d'oliva di Madera, è opportuno aumentare la quantità prevista all'allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 98/2003 e precisare che tale quantitativo dev'essere assegnato senza distinzione di categoria.

(6) A seguito della constatazione di un errore materiale, occorre rettificare la designazione delle carni di animali della specie domestica suina di cui all'allegato V, parte 9, del regolamento (CE) n. 98/2003.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

(8) A seguito dell'attuazione delle modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento stabilite dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002 ⁽⁸⁾, il regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1270/2001 ⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CE) n. 1325/96 della Commissione, del 9 luglio 1996, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/1997 ⁽¹²⁾, diventano caduchi. Occorre abrogare pertanto tali regolamenti.

(9) Dato che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, si deve prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 171 del 10.7.1996, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 171 del 10.7.1996, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 182 del 10.7.1997, pag. 13.